



CREDITO D'IMPOSTA - Investimenti aree svantaggiate

 **Un'azienda operante nella Regione Campania ha realizzato investimenti nell'anno 2002 ed ha regolarmente utilizzato il credito d'imposta fino al 31 dicembre 2005 in base alle istruzioni impartite con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E del 29 novembre 2005. Quale percentuale di utilizzo va applicata per l'anno 2006? La stessa azienda, sempre prima dell'8 luglio 2002, ha avviato nuovi investimenti che ha realizzato nell'anno 2003. Su modello C.V.S., trasmesso telematicamente, ha indicato nella sezione terza del quadro "A" e nei dati riepilogativi investimenti netti presuntivi di € 166.533,00 e credito d'imposta presuntivo di € 66.916,00. A consuntivo (anno 2003) l'investimento netto è risultato pari a € 166.533,00 mentre il credito d'imposta, in assenza di ammortamenti, è risultato pari a € 83.266,50 (50% di 166.533,00). Si chiede:**

- 1) **Quale è il credito d'imposta spettante?**
- 2) **Non avendo ancora utilizzato questo credito, quali percentuali di credito sono utilizzabili dall'anno 2003 al 2006 in base alla predetta circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E del 29 novembre 2005?**

(R. T. - Napoli)

 In primis, occorre precisare che destinatari della Circolare n. 51/E del 29 novembre 2005 sono esclusivamente i soggetti ammessi a beneficiare del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate in "forma automatica", secondo la disciplina di cui all'originario art. 8 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000. In altri termini, la suddetta Circolare interessa tutti coloro che, avendo avviato gli investimenti prima dell'8 luglio 2002, hanno presentato il modello CVS per indicare sia il credito d'imposta maturato ma non ancora utilizzato, sia il credito d'imposta relativo agli investimenti già avviati alla predetta data ma non ancora realizzati.

Nella sua parte essenziale, la sopra citata Circolare si limita a coordinare le disposizioni contenute nelle varie delibere CIPE, le quali hanno reso possibile l'incremento delle percentuali di utilizzazione del credito, originariamente individuate dal D.M. 2 aprile 2003, con la conseguente riduzione dei tempi necessari alla completa fruizione. Nello specifico:

- il primo limite, imposto dalla Finanziaria 2003, prevedeva l'utilizzo del credito maturato fino all'8 luglio 2002, nella misura massima del 10%, per l'anno 2003, e del 6%, per gli anni successivi. In tal modo, l'intero credito maturato poteva essere utilizzato in un periodo di tempo pari a 16 anni.
- La delibera CIPE n. 23 del 25 luglio 2003, recepita nel D.M. 6 agosto 2003, ha previsto per l'anno 2003 l'aumento, dal 10% al 49%, della percentuale di utilizzo del bonus, in ordine agli investimenti ef-

fettuati fino al 2002; in tale situazione, il periodo di utilizzo, per i crediti maturati nel 2002, si riduceva da 16 anni a dieci anni; ciò perché, oltre al 49% per il primo anno, il restante 51% doveva essere utilizzato nel limite del 6% annuo, rimasto invariato, ossia in nove anni.

• La delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004, invece, ha disposto:

- per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2002, la riduzione dei tempi complessivi di utilizzo del bonus da dieci a cinque anni, con conseguente aumento delle percentuali di ciascun anno;
- per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2003, l'incremento al 39% della quota di compensazione per l'anno 2004, fermo restando il 10% già concesso per l'anno 2003.

• La delibera CIPE n. 34 del 27 maggio 2005 ha disposto un'ulteriore diminuzione dei tempi di utilizzo del credito, prevedendo un aumento della percentuale di compensazione per l'anno 2005, in misura diversa a seconda dell'anno di realizzazione degli investimenti, ed in particolare:

- l'incremento dal 13% al 19,5%, per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2002;
- l'incremento dal 6% al 17%, per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2003;
- l'incremento dal 6% al 39%, per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2004.

In tal modo, la sovrapposizione delle diverse delibere CIPE ha mutato, di volta in volta, i limiti di utilizzo futuri anche con riferimento agli investimenti già realizzati negli anni precedenti.

In ordine agli investimenti realizzati successivamente al 2005, gli utilizzi massimi del credito d'imposta saranno consentiti nei limiti fissati dal D.M. 2 aprile 2003, utilizzando come base di calcolo l'ammontare complessivo dei crediti risultanti dai modelli CVS. Lo stesso riferimento alla "compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica" è contenuto anche nell'ultimo periodo della Circolare n. 51/E sopra citata, nella quale viene precisato che, allo stato attuale, è preclusa la possibilità di utilizzare, successivamente al 31 dicembre 2005, anche quella parte del credito che non trovi capienza nei versamenti effettuati entro la fine dell'anno in corso.

Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo del credito d'imposta potenzialmente utilizzabile, come chiarito nella parte esplicativa della Circolare n. 51/E, sarà sufficiente applicare le percentuali, evidenziate nella tabella n. 2 della stessa Circolare, al totale del credito maturato in ciascuno degli anni di riferimento e, infine, sommare i vari importi, al netto delle quote già fruite nel corso degli anni.

L'ammontare di credito complessivamente utilizzabile è determinato al netto degli utilizzi eventualmente effettuati a decorrere dal 10 aprile 2003.

Una novità introdotta dalla Circolare in esame riguarda le modalità di calcolo del credito d'imposta,

utilizzabile da parte dei soggetti che hanno compilato la prima sezione del quadro B del modello CVS. Con la Risoluzione 9 aprile 2004, n. 61/E dell'Agenzia delle Entrate, era stato chiarito che i limiti massimi di utilizzo (nell'anno 2003) del credito d'imposta erano il 10% dell'importo risultante dalla somma di quanto indicato nel rigo 4, quadro B, sezione I e nel rigo 6, quadro B, sezione II del mod. CVS, oppure il 49% dell'importo indicato nel rigo 2, sezione I dello stesso modello. Poiché l'utilizzo delle due percentuali era alternativo, il contribuente poteva scegliere, tra i due possibili metodi di calcolo, quello più conveniente rispetto alla propria situazione. La Circolare n. 51/E, cambiando orientamento rispetto al passato, sostiene che deve, invece, applicarsi al rigo 4 del modello CVS e, cioè, all'ammontare del

credito maturato e non ancora utilizzato, riducendo così l'importo del beneficio spettante alla maggior parte dei contribuenti (cfr. Corriere Tributario, n. 2/2006, pag. 158, con commento di Guido Berardo e Vito Dulcamare; A. Sacrestano, "Credito d'imposta a effetti differenziati", in "Il Sole 24 Ore" del 6 dicembre 2005).

Alla luce di quanto sopra esposto, il lettore per determinare l'ammontare del credito d'imposta spettante, nel periodo 2003-2005, deve applicare le percentuali, indicate nella tabella 2 della succitata Circolare n. 51/E, al credito maturato per ciascun anno di riferimento e sommare i vari importi.

Maurizio Villani
(Avvocato tributarista in Lecce)